


SAMTE SRL

SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL



DETERMINAZIONE n.206 del 24.04.2014

Oggetto: Servizio di trasporto della frazione secca tritovagliata (FST) e della frazione umida tritovagliata (FUTS)
Sospensione efficacia della determina n.205 del 18/4/2014 di risoluzione contrattuale all'impresa appaltatrice C.I.T.E.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

- con Determina del sottoscritto Amministratore Unico n.77 del 13/1/12 ed a seguito di gara ad evidenza pubblica, venne aggiudicato definitivamente al Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali C.I.T.E. (di qui innanzi indicato come CITE) il servizio di trasporto della frazione secca tritovagliata e della frazione umida tritovagliata prodotti presso l'impianto STIR di Casalduni;
- con la CITE è stato stipulato contratto di durata biennale con decorrenza dal luglio 2012;
- la SAMTE, in applicazione del d.lgs. 159/2011 e del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Benevento, ha inoltrato richiesta di informativa antimafia sia per il consorzio CITE che per le imprese consorziate;
- il Prefetto di Caserta, con provvedimento del 3/4/14, ha informato questa società che nei confronti della VE.CA. Sud Autotrasporti s.r.l. (di qui innanzi indicata come VECA), una delle imprese consorziate, sussistono le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011;
- a seguito della suddetta interdittiva pervenuta alla SAMTE in data 17/4/14, questa società ha provveduto, con determina del sottoscritto Amministratore n.205 del 18/4/14, a risolvere con decorrenza immediata il citato contratto in essere con la CITE;

visto che

- la CITE ha fatto pervenire in data 22/04/2014, prot.1321, una istanza di annullamento in autotutela della suddetta determina di risoluzione contrattuale;
- esaminati i motivi contenuti nella citata richiesta della CITE;

visto

l'articolo 95 del citato d.lgs. 159/2011, applicabile anche ai consorzi non obbligatori, secondo il quale, in caso di associazione o raggruppamento di imprese, le cause di divieto o sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando l'impresa oggetto dell'interdittiva sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipula del contratto, se quest'ultimo non è stato ancora stipulato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto, se il contratto, come nel caso di specie, è stato già stipulato;

richiamato

- il principio contenuto nell'articolo 37, comma 19, del d.lgs. 163/2006, secondo il quale, nei contratti conclusi con imprese in associazione, è possibile estromettere e pertanto sostituire l'impresa mandante, tra l'altro, anche nei casi previsti dalla normativa antimafia;

esaminata
"Libro delle decisioni degli Amministratori" Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. via A. Mazzoni Benevento(BN) Pag. 2013/ 74
P.Iva 01474906222 la giurisprudenza formatasi sull'argomento, secondo la quale la ratio del legislatore è quella di
contemperare il prosieguo dell'iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze
afferenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo
mafioso ogni volta che, mediante pronte misure espulsive, si determini volontariamente
l'allontanamento e la sterilizzazione delle imprese in periculum di condizionamento mafioso (ex
plurimis si vedano in tal senso molto chiaramente Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2010, n. 57345,
Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7407, TAR Campania, sez. I, 18 settembre 2012, n.
3890 e Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2013, n. 4793);



ritenuto

- di accogliere e fare propri i principi enunciati da una giurisprudenza ormai consolidata e, quindi, di assegnare alla CITE un termine perentorio per allontanare l'impresa consorzata nei confronti della quale è stata emanata la citata interdittiva;

DETERMINA

- di sospendere l'efficacia della propria precedente determina n. 205 del 18/4/2014, di cui in premessa;
- di assegnare alla CITE il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della informativa prefettizia e, per essa, della determina suddetta, per produrre a questa società formale atto pubblico con il quale sia stato effettuato l'allontanamento dal Consorzio medesimo della società oggetto dell'interdittiva in parola;
- di stabilire che, allo scadere dei trenta giorni assegnati, questa Società procederà alla revoca della determina n. 205 del 18/4/14 se riceverà l'atto pubblico di cui sopra, ovvero alla revoca della presente determina di sospensione con contestuale nuova efficacia della determina di risoluzione contrattuale sopra citata, se l'atto pubblico di allontanamento non sarà stato esibito;
- di demandare al RUP tutti gli adempimenti conseguenti di competenza..

L'Amministratore Unico
(Avv. Giovanni Zarro)